La Consulta respinge ulteriori questioni sollevate avverso la legge di stabilità 2015, questa volta in tema di riduzione delle dotazioni organiche di province e città metropolitane

Corte cost. 7 luglio 2016, n. 159 – Pres. Grossi, Est. Coraggio

Impiego pubblico – personale – Province e città metropolitane – dotazioni organiche – riduzione – disciplina – questioni di legittimità costituzionale – infondatezza

Non sono fondate, in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 Cost. le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 commi 421, 422, 423 e 427 L. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che prevedono la riduzione delle dotazioni organiche delle Città metropolitane e delle Province delle Regioni a statuto ordinario (senza alcun riferimento o limitazione in base alle funzioni), l'individuazione del personale che rimane assegnato a Città metropolitane e Province e quello da destinare alle procedure di mobilità (e relativi criteri di ricollocazione), i piani di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale e una serie di disposizioni nelle more della conclusione delle procedure di mobilità.

---

La Corte costituzionale prosegue (1) l'esame delle diverse norme della legge di stabilità 2015 che, in tema di revisione della spesa per gli enti provinciali, sono state oggetto di impugnazione in particolare dalle Regioni.

Come noto, con la rigorosa disciplina in contestazione ha disposto, in primo luogo (comma 421) la riduzione della dotazione organica delle Città metropolitane e delle Province delle Regioni a statuto ordinario, in misura pari al 30 e al 50 per cento della spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

In secondo luogo, il comma 422 ha previsto che, l'individuazione – secondo modalità e criteri definiti nell'ambito delle procedure e degli osservatori previsti dall'accordo tra il Governo e le Regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative – il personale che rimane assegnato a Città metropolitane e Province e quello da destinare alle procedure di mobilità.

Il successivo comma 423 ha stabilito la determinazione nella stessa sede dei i piani di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale delle Città metropolitane e delle Province e sono, altresì, definite le procedure di mobilità del personale interessato, disponendo, altresì, che il personale destinatario delle procedure di mobilità è prioritariamente ricollocato presso le Regioni e gli enti locali e in via subordinata, presso le amministrazioni dello Stato.

Infine, col comma 427 si è statuito che, nelle more della conclusione delle procedure, il relativo personale rimane in servizio presso le Città metropolitane e le Province, con possibilità di avvalimento da parte delle Regioni e degli enti locali attraverso apposite convenzioni.

Nel respingere tutte le questioni mosse, la Consulta prende le mosse dal richiamo alla propria sentenza n. 50 del 2015 che, nel qualificare il nuovo assetto degli enti territoriali come una riforma organica che non può che riservata a livello normativo statale, in specie alla competenza esclusiva di cui all'art. 117, secondo comma, lettera p), Cost. e, con specifico riferimento alle Città metropolitane, a quella di cui all'art. 114 Cost..

Dopo aver altresì richiamato la materia del coordinamento della finanza pubblica, la sentenza respinge le censure mosse avverso il superamento del meccanismo dell'accordo in conferenza unificata, evidenziando, per un verso, la volontà di accelerare da parte del legislatore statale rispetto alla mancata conclusione dell'accordo nonché il ricorso ad una strada meno invasiva del potere sostitutivo e, per un altro verso, il rispetto del coinvolgimento delle Regioni stesse nell'ambito del percorso procedimentale previsto dalla disciplina censurata, sopra riassunta.

Con una serie di ulteriori considerazioni conclusive, di carattere non solo strettamente giuridico, la Consulta evidenzia altresì la genericità dell'affermazione circa l'impossibilità di svolgere le funzioni a fronte delle riduzioni organiche, nonché l'impossibilità di differenziare la disciplina per Regioni eventualmente reputate più virtuose.

(1) Cfr. news datata 22 giugno 2016 in tema di Corte Cost. n. 143 del 2016